Sentenza del 24/09/2019 n. 23684 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

FATTI DI CAUSA

La C.T.R. di Bari con sentenza 263/05/14 accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. Ufficio Controlli Bari, emessa nei confronti di ATI Costruzioni Società Consortili a.r.l. che aveva impugnato l'avviso di liquidazione per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale relativa all'acquisto di un terreno edificabile per il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.

Ricorreva innanzi a questa Corte ATI Costruzioni Società Consortili a.r.l. Successivamente con nota ritualmente depositata la soc. ricorrente ha comunicato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 148 del 2017, art. 1, conv. in L. n. 172 del 2017.

La ricorrente ha, pertanto, dichiarato di rinunciare al proposto ricorso per cassazione con compensazione delle spese; all'odierna udienza, l'Agenzia delle. Entrate nulla ha opposto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In ragione della rinuncia al ricorso va dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio con la compensazione delle spese. Va esclusa, inoltre, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 dell'8.3.2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza